SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 luglio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 luglio 2019, n. **66**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 7 e 8 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 15.231 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui al predetto articolo 8, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbigo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ATTO DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 1996

che stabilisce la convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea

(96/C 313/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e segnatamente l'articolo K. 3, paragrafo 2, lettera c),

considerando che, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, gli Stati membri considerano il miglioramento dell'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea una questione d'interesse comune che rientra nella cooperazione prevista dal titolo VI di detto trattato,

DECIDE che è stabilita la convenzione, compreso l'allegato, il cui testo figura qui di seguito, firmata in data odierna dai rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione;

RACCOMANDA l'adozione di detta convenzione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1996.

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOWRY

CONVENZIONE

stabilita sulla base dell'articolo K. 3 del trattato sull'Unione europea, relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

RIFERENDOSI all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 27 settembre 1996;

DESIDERANDO migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri per quanto riguarda sia il perseguimento dei reati che l'esecuzione delle condanne;

RICONOSCENDO l'importanza dell'estradizione nel settore della cooperazione giudiziaria ai fini della realizzazione di tali obiettivi;

SOTTOLINEANDO che è interesse comune degli Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera rapida ed efficace, nella misura in cui i loro sistemi di governo sono fondati sui principi democratici, gli Stati membri rispettano gli obblighi stabiliti dalla convenzione per la salvaguarda dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;

ESPRIMENDO la loro fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi sistemi giudiziari e nella capacità di tutti gli Stati membri di garantire un processo equo;

TENENDO PRESENTE che il Consiglio ha stabilito, con il suo atto del 10 marzo 1995, la convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea;

TENENDO CONTO dell'interesse di concludere tra gli Stati membri dell'Unione europea una convenzione che integri la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e le altre convenzioni vigenti in materia;

CONSIDERANDO che le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non regolate dalla presente convenzione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1. La presente convenzione è intesa a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea:

— della convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957, in appresso denominata «convenzione europea di estradizione»,

— della convenzione europea per la repressione del terrorismo, del 27 gennaio 1977, in appresso denominata «convenzione europea per la repressione del terrorismo»,

— della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tale convenzione, nonché

— del capo I del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, del 27 giugno 1962, quale è stato modificato dal protocollo dell'11 maggio 1974, in appresso denominato «trattato Benelux», nelle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione economica del Benelux.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle norme più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri né le intese convenute in materia di estradizione sulla base di una legislazione uniforme o di leggi che prevedono reciprocamente l'esecuzione, sul territorio di uno Stato membro, dei mandati di arresto emessi sul territorio di un altro Stato membro, come previsto dall'articolo 28, paragrafo 3 della convenzione europea di estradizione.

Articolo 2

Fatti che danno luogo all'estradizione

1. Danno luogo all'estradizione i fatti punibili dalla legge dello Stato membro richiedente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi e dalla legge dello Stato membro richiesto con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a sei mesi.

2. L'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede lo stesso tipo di misura di sicurezza privativa della libertà contemplata dalla legislazione dello Stato membro richiedente.

3. L'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 2, paragrafo 2 del trattato Benelux si applicano parimenti quando taluni fatti sono punibili con sanzioni pecuniarie.

Articolo 3

Cospirazione e associazione per delinquere

1. Quando, secondo la legge dello Stato membro richiedente il fatto su cui si basa la domanda di estradizione è configurato quale cospirazione o associazione per delinquere ed è punito con una pena privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi, l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede che gli stessi fatti costituiscano reato, purché la cospirazione o l'associazione abbiano per fine la commissione di:

a) uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, o

b) qualsiasi altro reato punibile con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo a dodici mesi, concernente il traffico di stupefacenti e altre forme di criminalità organizzata o altri atti di violenza contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona o che comporti un pericolo collettivo per le persone.

2. Allo scopo di determinare se la cospirazione o l'associazione abbiano per fine la commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 1, lettera a) o b) del presente articolo, lo Stato membro richiesto deve tener conto delle informazioni contenute nel mandato di arresto o atto di effetto analogo o nella sentenza di condanna della persona della quale viene chiesta l'estradizione nonché nell'esposizione dei fatti prevista all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b) della convenzione europea di estradizione o all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) del trattato Benelux.

3. All'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ciascuno Stato membro può dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1, o di applicarlo a talune condizioni determinate.

4. Gli Stati membri che hanno formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 prevedono che dà luogo ad estradizione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, il comportamento di chiunque contribuisca alla commissione, da parte di un gruppo di persone che perseguono un obiettivo comune, di uno o più reati concernenti attività di terrorismo ai sensi degli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, di traffico di stupefacenti e di altre forme di criminalità organizzata o di altri atti di violenza che siano diretti contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona o costituiscono un pericolo collettivo per le persone, punibili con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi, anche se questa persona non partecipa all'esecuzione effettiva del reato o dei reati in questione; il contributo deve essere intenzionale e basato sulla conoscenza della finalità e delle attività criminali generali del gruppo o dell'intenzione dello stesso di commettere il reato o i reati in questione.

Articolo 4

Provvedimento di privazione della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario

L'estradizione ai fini del procedimento penale non può essere rifiutata per il motivo che la domanda è basata, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della convenzione europea di estradizione, o dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del trattato Benelux, su un provvedimento delle autorità giudiziarie dello Stato membro richiedente che prevede che la persona in questione sia privata della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario.

Articolo 5

Reati politici

1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto come un reato politico, un fatto connesso con un reato politico ovvero un reato determinato da motivi politici.

2. Ciascuno Stato membro, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può dichiarare che applicherà il paragrafo 1 solo in relazione:

a) ai reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo e

b) ai reati di cospirazione o associazione per delinquere che corrispondono alla descrizione del comportamento di cui all'articolo 3, paragrafo 4, per commettere uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo.

3. Non sono modificate le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione europea di estradizione e dell'articolo 5 della convenzione europea per la repressione del terrorismo.

4. Le riserve formulate ai sensi dell'articolo 13 della convenzione europea per la repressione del terrorismo non si applicano all'estradizione tra Stati membri.

Articolo 6

Reati fiscali

1. In materia di tasse ed imposte, di dogana e di cambio, danno parimenti luogo all'estradizione, alle condizioni previste dalla presente convenzione, dalla convenzione europea di estradizione e dal trattato Benelux, i fatti che corrispondono, secondo la legge dello Stato membro richiesto, ad un reato della stessa natura.

2. L'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, prevista dalla legge dello Stato membro richiedente.

3. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che concederà l'estradizione per un reato fiscale soltanto per fatti che possono costituire un reato in materia di accise, di imposta sul valore aggiunto o di dogana.

Articolo 7

Estradizione dei nazionali

1. L'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la persona oggetto della domanda di estradizione è cittadino dello Stato membro richiesto ai sensi dell'articolo 6 della convenzione europea di estradizione.

2. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che non concederà l'estradizione dei propri cittadini o che l'autorizzerà soltanto a determinate condizioni da esso specificate.

3. Qualsiasi riserva di cui al paragrafo 2 ha validità di cinque anni a decorrere dal primo giorno d'applicazione della presente convenzione da parte dello Stato membro interessato. Tuttavia essa può essere rinnovata per periodi successivi della stessa durata.

Dodici mesi prima della data di scadenza della riserva, il depositario informa in proposito lo Stato membro interessato.

Lo Stato membro notifica al depositario, al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni, che rinnova la sua riserva o che la modifica per rendere più leggere le condizioni di estradizione o che la ritira.

In assenza della notifica di cui al comma precedente, il depositario comunica allo Stato membro interessato che la sua riserva è considerata automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi, entro il quale tale Stato membro dovrà procedere alla notifica. Alla scadenza di tale periodo, l'assenza di notifica comporta la decadenza della riserva.

Articolo 8

Prescrizione

1. L'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l'azione penale o la pena sono prescritte.

2. Lo Stato membro richiesto ha la facoltà di non applicare il paragrafo 1 quando la domanda di estradizione è basata su fatti che, secondo la sua legge penale, rientrano nella giurisdizione di tale Stato membro.

Articolo 9

Amnistia

L'estradizione non è concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato membro richiesto qualora detto Stato sia competente per perseguire il reato in questione secondo la propria legge penale.

Articolo 10

Fatti diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione

1. Per fatti commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione, la persona estradata può, senza che sia necessario raccogliere il consenso dello Stato membro richiesto:

a) essere sottoposta a procedimento penale o giudicata quando i fatti non sono punibili con una pena restrittiva della libertà o con una misura di sicurezza restrittiva della sua libertà personale;

b) essere sottoposta a procedimento penale o giudicata, nella misura in cui i procedimenti penali non implicano l'esecuzione di una misura restrittiva della sua libertà personale;

c) essere soggetta all'esecuzione di una pena o di una misura non restrittiva della libertà, compresa una pena o una misura pecuniaria, oppure della misura che ad essa si sostituisce, anche se è restrittiva della libertà personale;

d) essere sottoposta a procedimento penale, giudicata o detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale, qualora, successivamente alla sua consegna, rinunci espressamente al beneficio del principio della specialità per fatti precisi anteriori alla sua consegna.

2. La rinuncia della persona estradata prevista al paragrafo 1, lettera d) è espressa dinanzi alle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro richiedente e messa a verbale, conformemente al diritto interno di tale Stato.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che la rinuncia di cui al paragrafo 1, lettera d) sia raccolta con modalità dalle quali risulti che la persona l'ha espressa volontariamente e nella piena consapevolezza delle relative conseguenze. A tal fine la persona estradata ha il diritto di farsi assistere da un difensore.

4. Quando lo Stato membro richiesto ha fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, il paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente articolo non si applica ai reati fiscali, fatti salvi quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 11

Presunzione di consenso dello Stato membro richiesto

Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento, che nelle sue relazioni con altri Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione, il consenso di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) della convenzione europea di estradizione e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del trattato Benelux, si presume dato, salvo indicazione contraria nel concedere l'estradizione in un caso particolare.

Qualora lo Stato membro dichiari, in un caso particolare, che non si deve presumere il suo consenso come dato, si applica l'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 12

Riestradizione verso un altro Stato membro

1. L'articolo 15 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 14, paragrafo 1 del trattato Benelux non sono applicabili alle domande di riestradizione da uno Stato membro verso un altro.

2. All'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2 uno Stato membro può dichiarare che l'articolo 15 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 14, paragrafo 1 del trattato Benelux continuano ad essere applicati nei suoi confronti, salve disposizioni contrarie previste all'articolo 13 della convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea ([1]), o salvo che la persona interessata dia il proprio consenso alla riestradizione verso un altro Stato membro.

Articolo 13

Autorità centrale e trasmissione di documenti via telefax

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale o, se il sistema costituzionale lo prevede, autorità centrali incaricate di trasmettere e di ricevere le domande di estradizione ed i necessari documenti giustificativi, nonché qualsiasi altra corrispondenza ufficiale riguardante le domande di estradizione, sempre che altre disposizioni della presente convenzione non dispongano diversamente.

2. All'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ciascuno Stato membro indica l'autorità o le autorità che ha designato in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Esso comunica al depositario ogni modifica relativa a tale designazione.

3. La domanda di estradizione e i documenti di cui al paragrafo 1 possono essere trasmessi via telefax. Ciascuna autorità centrale è dotata di un apparecchio fax per trasmettere e ricevere tali documenti e provvede a mantenerlo in condizioni di funzionamento coretto.

4. Per garantire l'origine e la riservatezza della trasmissione, un dispositivo di codificazione collegato all'apparecchio dell'autorità centrale viene attivato quando l'apparecchio è utilizzato in applicazione del presente articolo. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in merito alle disposizioni pratiche di applicazione del presente articolo.

([1]) GU n. C 78 del 30. 3. 1995, pag. 1.

5. Per garantire l'autenticità dei documenti di estradizione, l'autorità centrale dello Stato membro richiedente certifica nella sua domanda che i documenti trasmessi a sostegno della stessa corrispondono agli originali e descrive l'impaginazione. Qualora lo Stato membro richiesto metta in dubbio tale corrispondenza, la sua autorità centrale è abilitata a esigere che l'autorità centrale dello Stato membro richiedente produca i documenti originali, o una copia autentica di essi, entro un periodo di tempo ragionevole, tramite i canali diplomatici ovvero mediante qualsiasi altro canale scelto di comune accordo.

Articolo 14

Informazioni complementari

Ciascuno Stato membro può, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento, dichiarare che nelle sue relazioni con gli altri Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti di questi altri Stati membri possono, se del caso, rivolgersi direttamente alle sue autorità giudiziarie o alle sue altre autorità competenti incaricate dei procedimenti penali contro la persona della quale è chiesta l'estradizione per richiedere informazioni complementari conformemente all'articolo 13 della convenzione europea di estradizione o all'articolo 12 del trattato Benelux.

All'atto della dichiarazione lo Stato membro precisa quali sono le sue autorità giudiziarie o le sue altre autorità competenti autorizzate a richiedere, a comunicare o a ricevere tali informazioni complementari.

Articolo 15

Autenticazione

I documenti, o copie di essi, trasmessi ai fini dell'estradizione sono esenti dall'autenticazione o da qualsiasi altra formalità salve disposizioni contrarie espresse della presente convenzione, della convenzione europea di estradizione o del trattato Benelux. In quest'ultimo caso, le copie dei documenti sono considerate autenticate dopo essere state certificate come copie autentiche dalle autorità giudiziarie che hanno rilasciato l'originale o dall'autorità centrale di cui all'articolo 13.

Articolo 16

Transito

In caso di transito, ai sensi dell'articolo 21 della convenzione europea di estradizione e dell'articolo 21 del trattato Benelux, attraverso il territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le informazioni contenute nelle domande di transito devono essere sufficienti per consentire allo Stato membro di transito di valutare la richiesta e di prendere nei confronti della persona estradata le misure coercitive necessarie per l'esecuzione del transito stesso.

   A tal fine sono sufficienti le seguenti informazioni:

   — identità della persona estradata,

   — esistenza di un mandato di arresto o di altro atto equivalente oppure di una sentenza esecutiva,

   — natura e qualificazione giuridica del reato,

   — descrizione delle circostanze del reato, compresa la data e il luogo.

b) La domanda di transito e le informazioni di cui alla lettera a) possono essere inviate allo Stato membro di transito con tutti i mezzi atti a fornire una testimonianza scritta. Lo Stato membro di transito comunica la propria decisione con lo stesso mezzo.

c) In caso di utilizzo della via aerea senza scalo previsto, qualora sia effettuato un atterraggio imprevisto, lo Stato membro richiedente fornisce allo Stato membro interessato le informazioni di cui alla lettera a).

d) Fatte salve le pertinenti disposizioni della presente convenzione, in particolare gli articoli 3, 5 e 7, restano di applicazione l'articolo 21, paragrafi 1, 2, 5 e 6 della convenzione europea di estradizione nonché l'articolo 21, paragrafo 1 del trattato Benelux.

Articolo 17

Riserve

La presente convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva, ad eccezione di quelle che essa prevede espressamente.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. La presente convenzione è sottoposta all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle proce-

dure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ultimo a questa formalità.

4. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione ciascuno Stato membro può dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento, che la presente convenzione è applicabile, per quanto lo concerne, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. Queste dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data del loro deposito.

5. La presente convenzione si applica soltanto alle domande presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore o alla data della sua messa in applicazione nelle relazioni tra lo Stato membro richiesto e lo Stato membro richiedente.

Articolo 19

Adesione di nuovi Stati membri

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea.

2. Il testo della presente convenzione, redatto nella lingua dello Stato membro aderente a cura del Consiglio dell'Unione europea, fa fede.

3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

4. Per gli Stati membri che vi aderiranno, la presente convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di deposito dello strumento di adesione o alla data di entrata in vigore di tale convenzione, qualora essa non sia ancora entrata in vigore al momento della scadenza del periodo di novanta giorni.

5. Se la presente convenzione non è ancora in vigore al momento del deposito dello strumento di adesione, si applica agli Stati membri aderenti l'articolo 18, paragrafo 4.

Articolo 20

Depositario

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.
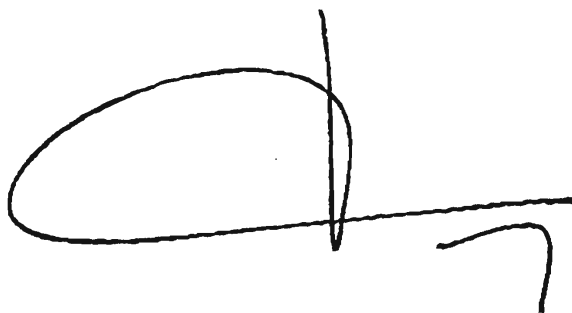
2. Il depositario pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve, nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.
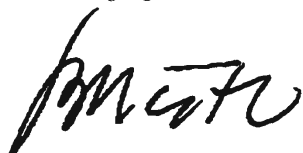
Fatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario generale ne trasmette una copia conforme a ciascuno Stato membro.
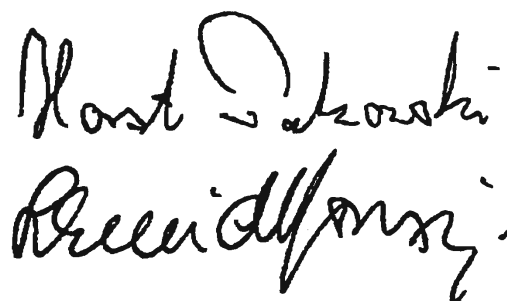
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da República Portuguesa
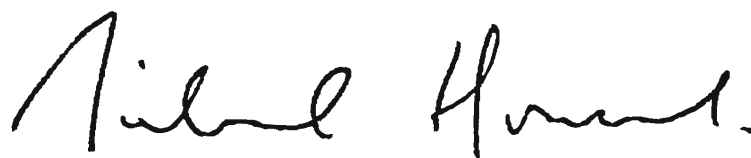
Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ALLEGATO

Dichiarazione comune relativa al diritto d'asilo

Gli Stati membri dichiarano che la presente convenzione lascia impregiudicati il diritto d'asilo riconosciuto dalle rispettive costituzioni nonché l'applicazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951, completata dalla convezione relativa allo status degli apolidi, del 28 settembre 1954 e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, del 31 gennaio 1967.

Dichiarazione della Danimarca, della Finlandia e della Svezia relativa all'articolo 7 della presente convenzione

La Danimarca, la Finlandia e la Svezia confermano — come avevano dichiarato durante i negoziati per la loro adesione agli accordi di Schengen — che non invocheranno, nei confronti degli altri Stati membri che garantiscono un trattamento uguale, le dichiarazioni da esse fatte nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 1 della convenzione europea di estradizione come motivo di rifiuto dell'estradizione di residenti di Stati che non sono Stati nordici.

Dichiarazione relativa al concetto di «nazionali»

Il Consiglio prende atto del fatto che gli Stati membri si impegnano ad applicare la convenzione del Consiglio d'Europa, del 21 marzo 1983, sul trasferimento delle persone condannate nei confronti dei cittadini di ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 di detta convenzione.

L'impegno degli Stati membri menzionato al primo comma non pregiudica l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 della presente convenzione.

Dichiarazione della Grecia relativa all'articolo 5

La Grecia interpreta l'articolo 5 nell'ottica del paragrafo 3 dell'articolo in questione. Questa interpretazione assicura il rispetto delle condizioni della costituzione greca la quale:

— prevede esplicitamente il divieto di estradare uno straniero contro il quale è in atto un procedimento penale a motivo della sua attività a favore della libertà e

— distingue i reati politici da quelli cosiddetti misti, per i quali non è previsto lo stesso regime di quello applicabile ai reati politici.

Dichiarazione del Portogallo riguardo all'estradizione richiesta per un reato cui corrisponde una pena o misura di sicurezza a carattere perpetuo

Avendo formulato una riserva alla convenzione europea di estradizione del 1957, in base alla quale il Portogallo non concederà l'estradizione di persone richieste per un reato cui corrisponda una pena o misura di sicurezza a carattere perpetuo, esso dichiara che, qualora sia chiesta l'estradizione per un reato a cui corrisponde una siffatta pena o misura di sicurezza, accorderà, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della sua Costituzione quali sono state interpretate dalla sua Corte costituzionale, l'estradizione unicamente se riterrà sufficienti le assicurazioni fornite dallo Stato membro richiedente relative alla promozione, conformemente alla sua legge e alla sua prassi in materia di esecuzione delle pene, delle misure di alleggerimento di cui potrebbe beneficiare la persona richiesta.

Il Portogallo riafferma la validità degli impegni sottoscritti nei vigenti accordi internazionali di cui è parte e in particolare di quelli assunti ai sensi dell'articolo 5 della convenzione di adesione del Portogallo alla convenzione di applicazione di Schengen.

Dichiarazione del Consiglio relativa al seguito della convenzione

Il Consiglio dichiara:

a) che ritiene opportuno procedere, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, a un esame periodico:

— dell'attuazione della presente convenzione;

— del suo funzionamento quando sarà in vigore;

— della possibilità per gli Stati membri di modificare le riserve espresse nell'ambito della presente convenzione per rendere più leggere le condizioni di estradizione, o di ritirare tali riserve;

— del funzionamento delle procedure di estradizione tra gli Stati membri in una prospettiva generale;

b) che un anno dopo l'entrata in vigore della presente convenzione esaminerà l'eventuale attribuzione di competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1797):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo MOAVERO MILANESI e dal Ministro della giustizia Alfonso BONAFEDE (Governo CONTE-I) il 18 aprile 2019.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comuntari) in sede referente, il 2 maggio 2019, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio e tesoro) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 7 e 15 maggio 2019.

Esaminato in aula ed approvato il 28 maggio 2019.

Senato della Repubblica (atto n. 1307):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente l'11 giugno 2019, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente il 18 e 25 giugno 2019.

Esaminato in aula ed approvato l'11 luglio 2019.

19G00075

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 2019, n. **67**.

Regolamento per l'attuazione della legge 29 dicembre 2017, n. 226, recante istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e, in particolare, l'articolo 34;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Vista la legge 29 dicembre 2017, n. 226, recante «Istituzioni dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'articolo 1, commi 815, 816 e 817;

Preso atto dell'istituzione del «Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 226 del 2017, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato e composto dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da loro delegati, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal sindaco del Comune di Sulmona, dal Presidente del consiglio di amministrazione della «DMC (*Destination Management Company*) - Terre d'amore in Abruzzo», e da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 226 del 2017, il Comitato, che «rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019», «promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio» e «costituisce un Comitato scientifico composto da non più di dieci esperti di chiara fama della cultura e letteratura latina esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli indirizzi generali» delle attività celebrative;

Considerato che i compiti del Comitato, disciplinati dall'articolo 2 della legge n. 226 del 2017, riguardano la promozione, la valorizzazione e la diffusione, in Italia e all'estero, della conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio, mediante l'adozione delle iniziative indicate dal medesimo articolo 2;

Rilevato altresì, che il Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 226 del 2017, costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama della cultura e della letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2, sulla cui base il Comitato promotore medesimo redige un programma delle attività, di cui monitora l'attuazione, e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attività;

Considerato che, per la realizzazione delle iniziative, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 226 del 2017 e dell'articolo 1, comma 817, della legge n. 145 del 2018, è attribuito al Comitato un contributo straordinario di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per complessivi euro 700.000, da impegnare entro l'anno finanziario 2019;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 marzo 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2019;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Compiti e funzioni del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane

1. Il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di seguito denominato «Comitato promotore»:

a) promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio anche attraverso gli interventi e le iniziative di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, negli anni 2017, 2018 o 2019, conclusi ovvero di cui è prevista la conclusione entro il 31 dicembre 2019, avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4 della suddetta legge;

b) redige un programma delle attività, ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attività.

2. Il Comitato promotore è convocato dal suo presidente. La prima seduta ha luogo entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento del Comitato stesso. Delle riunioni del Comitato promotore è redatto verbale.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato promotore si avvale di una segreteria tecnica.

4. Il Comitato promotore e la segreteria tecnica hanno sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati i componenti della segreteria tecnica e il coordinatore, scelti nell'ambito del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca. Il Comitato promotore si avvale, per quanto di competenza, del supporto del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le attività di segreteria amministrativa.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 226 del 2017, l'incarico di componente del Comitato promotore è onorifico. Ai componenti del Comitato e della segreteria tecnica non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese né emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per il rimborso, a domanda, delle sole spese di viaggio per i componenti del Comitato promotore non residenti nella Provincia di Roma, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

6. Ai componenti del Comitato promotore e della segreteria tecnica si applicano, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

7. Il Comitato promotore informa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo degli interventi e delle iniziative in corso, al fine di promuovere, valorizzare e diffondere all'estero la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 226 del 2017.

8. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi generali del Comitato scientifico e dell'istruttoria svolta, individua i soggetti attuatori degli interventi e delle iniziative di cui all'articolo 2 della legge n. 226 del 2017, da realizzare avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge n. 226 del 2017.

9. Il Comitato promotore provvede alla realizzazione di un sito internet istituzionale, anche avvalendosi delle piattaforme informatiche esistenti, a garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità delle proprie attività e dei relativi atti anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 226 del 2017.

Art. 2.

Costituzione e funzionamento del Comitato scientifico

1. Entro dieci giorni dalla prima riunione, il Comitato promotore costituisce con proprio provvedimento il Comitato scientifico, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 226 del 2017.

2. Entro dieci giorni dalla data di costituzione, il coordinatore del Comitato scientifico convoca la prima riunione. Delle riunioni del Comitato scientifico è redatto verbale.

3. Entro venti giorni dalla data della prima riunione, il Comitato scientifico formula gli indirizzi generali per le attività celebrative. Su richiesta del Comitato promotore, il Comitato scientifico può aggiornare e integrare i predetti indirizzi generali.

4. Il Comitato scientifico ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato scientifico si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento e, per quanto di competenza, del supporto del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le attività di segreteria amministrativa.

5. L'incarico di componente del Comitato scientifico è onorifico. Per la partecipazione al Comitato scientifico non spettano ai componenti compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese né emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per il rimborso, a domanda, delle sole spese di viaggio per i componenti del Comitato scientifico non residenti nella Provincia di Roma, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

6. Ai componenti del Comitato scientifico si applicano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 3.

Risorse finanziarie

1. Ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 226 del 2017, per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Ovidio, al Comitato è attribuito un contributo straordinario di euro 700.000, a valere sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Le spese di funzionamento per i Comitati e per la realizzazione del sito internet istituzionale, nonché le eventuali spese relative ai buoni studio concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 226 del 2017, gravano sui fondi del contributo straordinario di cui al comma 1.

3. Le spese di funzionamento di cui al comma 2 non possono comunque superare la misura del 2 per cento del contributo straordinario di cui al comma 1.

Art. 4.

Individuazione degli interventi

1. Sulla base degli indirizzi generali del Comitato scientifico e della propria istruttoria, il Comitato promotore redige il programma delle attività e individua gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 226 del 2017, rientranti nei progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, riconosciuti meritevoli di finanziamento.

2. Con riferimento agli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 226 del 2017:

a) rilevano le iniziative concernenti i luoghi situati nella Città di Sulmona e negli altri Comuni di Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, in quanto appartenenti alla Valle Peligna;

b) per «minimi aumenti di volumetria» si intendono gli scostamenti dai parametri autorizzati di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta inferiori o uguali alla soglia minima di rilevanza di misura in materia edilizia, pari al 2 per cento delle misure progettuali per singola unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 34, comma 2-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti interessati a sottoporre a valutazione attività e iniziative ritenute meritevoli di finanziamento in base alla legge n. 226 del 2017 possono inoltrare segnalazione al Comitato promotore esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo celebrazioniovidiane@pec.governo.it, indicando il soggetto beneficiario del contributo e ogni altra informazione utile a individuare l'intervento segnalato.

4. Il Comitato promotore trasmette al Comitato scientifico le segnalazioni pervenute ai fini della formulazione degli indirizzi generali da parte del medesimo Comitato scientifico.

5. Per consentire l'espletamento della fase istruttoria di competenza del Comitato promotore, su richiesta del medesimo Comitato e a pena di inammissibilità, i soggetti beneficiari provvedono a inoltrare i documenti di seguito indicati:

a) relazione generale attestante la tipologia e le caratteristiche dell'intervento individuato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 226 del 2017, il costo complessivo e il piano finanziario con indicazione delle specifiche coperture ed evidenza di eventuali cofinanziamenti, i beneficiari diretti e indiretti, i tempi di esecuzione, le aree interessate dallo svolgimento dell'intervento;

b) il cronoprogramma relativo ai tempi di realizzazione dell'intervento;

c) l'attestazione riguardante lo stato di avanzamento aggiornato dell'intervento;

d) la documentazione attestante, ove necessario, il possesso delle autorizzazioni necessarie e la conformità alla normativa urbanistica, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e ambientale o l'eventuale avanzamento dei procedimenti in corso per il relativo rilascio.

6. Il Comitato promotore, ai fini della individuazione degli interventi meritevoli di finanziamento, applica i seguenti criteri:

a) rilievo per la promozione, la ricerca, la tutela e la diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio;

b) specifica individuazione del progetto;

c) tempestività ed esecutività degli interventi;

d) fattibilità economica e finanziaria;

e) qualità e innovatività sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico.

7. Il finanziamento può essere finalizzato alla copertura dei costi di realizzazione dell'intervento, nonché dei costi di progettazione e dei costi delle procedure di gara e affidamento. L'ammontare del finanziamento per ciascun intervento meritevole è determinato dal Comitato promotore sulla base degli indirizzi generali del Comitato scientifico, dell'istruttoria svolta all'esito della valutazione effettuata in applicazione dei criteri di cui al comma 6. In ogni caso, una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario è destinata alle iniziative di recupero edilizio e riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 226 del 2017. Il Comitato promotore, al termine della propria attività, approva la graduatoria finale degli interventi meritevoli, con l'indicazione per ogni intervento dell'entità del finanziamento.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo la graduatoria di cui al comma 7, i progetti che possono beneficiare del finanziamento, nonché le modalità di svolgimento delle attività in capo al Ministero per i beni e le attività culturali relative al monitoraggio, alla verifica dell'esecuzione e alla rendicontazione delle spese, ai fini dell'erogazione del finanziamento a valere sulle risorse stanziate nello stato di previsione del medesimo Ministero.

9. Gli interventi sono finanziati, nell'ordine della graduatoria, fino al limite di capienza delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONISOLI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

BUSSETTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1521

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«Art. 17. *Regolamenti*.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

– Il testo dell'articolo 34, comma 2-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» è il seguente:

«Art. 34 . (L) Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.

2-*ter*. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.».

– Il testo dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» è il seguente:

«Art. 1. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

(*Omissis*).

49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;

d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1) gli incarichi amministrativi di vertice, nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera *d)* già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;

f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera *d)* già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.».

– Il testo dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è il seguente:

«Art. 54. *Codice di comportamento*

1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-*quater*, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.».

– Il testo dell'articolo 1, commi 815, 816 e 817, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» è il seguente:

"815. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, iscritte in bilancio nell'anno 2018 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono esserlo in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

816. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

817. All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, le parole: «2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018 e 2019».".

– Il testo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, recante «Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio» è il seguente:

«Art. 3. *Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di seguito denominato «Comitato promotore», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato. Il Comitato promotore è composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della regione Abruzzo, dal sindaco del comune di Sulmona, dal presidente del consiglio di amministrazione della DMC (Destination Management Company) - Terre d'amore in Abruzzo e da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comitato promotore promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio mediante le iniziative di cui all'articolo 2, da realizzare avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

3. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019. Entro la predetta data, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.

4. Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama della cultura e della letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. Sono componenti di diritto del Comitato scientifico i tre esperti nominati ai sensi del comma 1, tra i quali il Comitato stesso elegge il proprio coordinatore.

5. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, redige un programma delle attività, ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attività. A garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, il Comitato promotore provvede altresì, entro il 31 dicembre 2019, a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale la relazione conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.

6. Ai componenti dei Comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei Comitati, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, sono posti a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Comitato di giovani studiosi dell'opera ovidiana, di età inferiore a venticinque anni, denominato «Comitato dei cinquanta ovidiani», selezionati con un apposito bando da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Comitato dei cinquanta ovidiani formula proposte al Comitato promotore ed elegge al proprio interno tre rappresentanti che partecipano ai lavori del Comitato promotore senza diritto di voto. Il Comitato promotore può autorizzare la concessione ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani di buoni studio per particolari iniziative volte all'approfondimento degli studi sulla vita e l'opera di Ovidio, a valere sul contributo straordinario di cui all'articolo 4.».

– Il testo dell'articolo 2 della citata legge 29 dicembre 2017, n. 226, è il seguente:

«Art. 2. *Interventi*

1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare negli anni 2017, 2018 e 2019, attraverso i seguenti interventi:

a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea a ospitare il «Museo Ovidio», per la collocazione e fruizione del suddetto materiale;

c) recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella città di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti. Gli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria, soltanto ove essi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;

d) costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale;

e) realizzazione di un gemellaggio istituzionale tra la città di Sulmona e la città di Roma, luogo in cui soggiornò a lungo, e prosecuzione del gemellaggio esistente tra la città di Sulmona e la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio;

f) promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;

g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.».

– Il testo dell'articolo 4 della citata legge 29 dicembre 2017, n. 226, è il seguente:

«Art. 4. *Contributo straordinario*

1. Per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Ovidio, di cui alla presente legge, è attribuito al Comitato promotore un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. A valere sul predetto contributo straordinario il Comitato promotore provvede altresì alla realizzazione di un proprio sito internet istituzionale.».

19G00073

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2019.

Sospensione del sig. Fabio Altitonante dalla carica di consigliere regionale e di sottosegretario regionale della Regione Lombardia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della Prefettura di Milano - Ufficio territoriale del Governo - Prot. n. 95943 dell'11 maggio 2019, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, relativi ai fascicoli processuali n. 33490/16 R.G.N. R e n. 33530/16 R.G.G.I.P. a carico del sig. Fabio Altitonante, consigliere regionale e sottosegretario regionale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 29 aprile 2019, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Fabio Altitonante, consigliere regionale e sottosegretario regionale della Regione Lombardia, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 110 codice penale e 7, commi 2 e 3, legge n. 195/1974, art. 4, comma 1 legge n. 659/1981, articoli 110-319-321 del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 29 aprile 2019, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Con effetto a decorrere dal 29 aprile 2019, è accertata la sospensione del sig. Fabio Altitonante, dalla carica di consigliere regionale e di sottosegretario regionale della Regione Lombardia, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 10 giugno 2019

Il Presidente: CONTE

19A04804

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2019.

Sospensione del sig. Luca Barberini dalla carica di consigliere regionale e assessore alla salute, alla coesione sociale e al welfare della Regione Umbria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della Prefettura di Perugia - Ufficio territoriale del Governo - Prot. n. 44380 del 18 aprile 2019, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, relativi al fascicolo processuale n. 709/2018 a carico del sig. Luca Barberini, consigliere e assessore regionale alla salute, alla coesione sociale e al welfare della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 9 aprile 2019, dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Luca Barberini, consigliere e assessore regionale alla salute, alla coesione sociale e al welfare della Regione Umbria, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 110 e 323 codice penale, articoli 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 n. 1 e 326 commi 1 e 3, art. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 479 e 476 comma 2 del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 9 aprile 2019, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Con effetto a decorrere dal 9 aprile 2019, è accertata la sospensione del sig. Luca Barberini, dalla carica di consigliere e assessore regionale alla salute, alla coesione sociale e al welfare della Regione Umbria, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 10 giugno 2019

Il Presidente: CONTE

19A04805

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 maggio 2019.

Nuova metodologia di calcolo degli impegni e dei relativi accantonamenti del Fondo istituito dalla legge 28 maggio 1973, n. 295 per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero, che al Capo II - Finanziamento dei crediti all'esportazione, articoli da 14 a 19, disciplina le attività riguardanti il contributo agli interessi nelle operazioni di credito all'esportazione;

Visto in particolare, l'art. 14 del decreto legislativo n. 143/1998, che prevede che il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde, a valere sulle disponibilità del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui all'art. 15 del medesimo decreto, a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione;

Visto l'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 143/1998 che attribuisce alla SIMEST S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 1999, la gestione anche degli interventi di finanziamento dei crediti a medio termine relativi all'esportazione di merci, alla prestazione di servizi, all'esecuzione di lavori all'estero di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227;

Vista la convenzione stipulata il 28 marzo 2014 fra il Ministero dello sviluppo economico e la SIMEST S.p.a. per la gestione del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, in attuazione dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo n. 143/1998;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e in particolare l'art. 1, comma 270, che attribuisce al Comitato agevolazioni la competenza ad amministrare il Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295;

Visto altresì l'art. 1, comma 269, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, venga approvata la metodologia di calcolo degli impegni complessivi del citato Fondo 295 e dei relativi accantonamenti per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo stesso, su proposta del soggetto gestore;

Preso atto che ai fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore si è avvalso della società KPMG Advisory, individuata con apposita procedura tra i soggetti di provata esperienza e capacità operativa, così come previsto dal medesimo art. 1, comma 269, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la delibera adottata dal Comitato agevolazioni, nella seduta del 24 aprile 2018 con la quale il Comitato agevolazioni approva, su proposta del soggetto gestore, la metodologia di calcolo degli impegni complessivi del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 e dei relativi accantonamenti per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio;

Ravvisata la necessità di approvare la metodologia deliberata dal Comitato agevolazioni, al fine di garantire prudenti criteri di accantonamenti a fronte dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio sulle operazioni finanziate dal Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione della metodologia

1. È approvata la metodologia di calcolo degli impegni complessivi del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 e dei relativi accantonamenti per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, adottata dal Comitato agevolazioni con delibera del 24 aprile 2018, di cui all'allegato A, che è parte integrante del presente decreto.

2. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre un biennio dall'entrata in vigore del presente decreto, il Comitato agevolazioni, su proposta del soggetto gestore può deliberare eventuali aggiustamenti alla metodologia di calcolo di cui all'allegato A del presente decreto, al fine di rafforzare la prudenza dei criteri di accantonamento o di migliorare l'efficienza della gestione delle risorse del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, sottoponendoli all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.

Decorrenza

Il presente decreto acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2019

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Il Ministro dello sviluppo economico
DI MAIO

ALLEGATO *A*

METODOLOGIA DI CALCOLO DEGLI IMPEGNI COMPLESSIVI DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 28 MAGGIO 1973, N. 295 E RELATIVI ACCANTONAMENTI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI VARIAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE E DI CAMBIO

La metodologia di calcolo degli impegni complessivi del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 e dei relativi accantonamenti si basa su:

(i) calcolo degli impegni del «caso base» con approccio *forward looking*, che tiene conto dell'andamento prospettico dei tassi di interesse e di cambio (i.e. Mark to Market su tutta la vita del finanziamento);

(ii) calcolo degli impegni di «stress» sulla base della c.d. metodologia «Solvency» (1) a vita intera;

(iii) calcolo dell'accantonamento sul Fondo come somma di Mark to Market (MtM) su tutta la vita del finanziamento + Solvency a 4 anni (ovvero richiedendo accantonamenti per i primi quattro anni di vita dei finanziamenti sottostanti), in un'ottica di gestione efficiente delle risorse pubbliche;

(iv) rivalutazione mensile degli impegni complessivi (base + stress) del portafoglio e della *pipeline* e relativo reporting al Comitato agevolazioni, con evidenza rispettivamente di:

MtM del portafoglio e della *pipeline* dell'anno per tutta la durata dei finanziamenti sottostanti (i.e. impegni di base)

Solvency a quattro anni di portafoglio e *pipeline* dell'anno («impegni di stress»)

Solvency per tutta la durata dei finanziamenti sottostanti di portafoglio e *pipeline* dell' anno

Sia il MtM che gli impegni determinati con la metodologia Solvency sono calcolati assumendo che i finanziamenti sottostanti non abbiano opzioni di tasso e valuta inserite o che le stesse siano state già esercitate e che nessun finanziamento sia esposto a rischio di cancellazione (ovvero si assume l'erogazione complessiva).

La metodologia Solvency prevede un aggiornamento periodico dello scenario di stress da parte dell'Authority di riferimento (EIOPA) in coerenza con l'andamento del mercato.

Pur essendo il Fondo esposto agli scenari di stress a vita intera, il relativo accantonamento è richiesto su quattro anni («Solvency 4 anni»). Ai fini del calcolo degli importi disponibili ai fini degli accantonamenti (considerato il probabile profilo temporale di entrate e di uscite dal Fondo 295) viene considerata la somma di due elementi: (i) cassa disponibile sul Fondo 295 al momento della delibera della specifica operazione e (ii) le eventuali somme impegnate con decreto di impegno pluriennale del Ministero dell'economia e delle finanze.

19A04791

(1) «Solvency» indica la disciplina recata dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), come di tempo in tempo modificata e/o integrata.

DECRETO 15 luglio 2019.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2019, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le finalità di cui al presente decreto, il parametro del «RENDIOB» è stato sostituito con quello del «RENDISTATO»;

Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365 e ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di maggio 2019 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a - 0,316% e - 0,312%;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, concernente «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» e in particolare l'art. 32, comma 1, della stessa;

Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di maggio 2019;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate anteriormente al 29 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2019 il costo massimo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 0,95% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 0,90% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 1,25% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 1,20% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 1,20% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998-28 maggio 1999.

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2019

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

19A04806

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 18 marzo 2019.

Modifica del decreto 9 dicembre 2016, concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

ED

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ed abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione ed il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine od il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'art. 26, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte ed i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 7 maggio 2018, recante «Disposizione applicativa dei decreti relativi all'indicazione del paese d'origine nell'etichetta degli alimenti»;

Vista la notifica del citato decreto effettuata in data 13 luglio 2016 alla Commissione europea in applicazione dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 e considerato l'intervenuto decorso del termine di tre mesi senza aver ricevuto un parere negativo dalla Commissione europea;

Considerata l'importanza di evitare una lacuna normativa nel tempo intercorrente tra il 1° aprile 2020 data di entrata in applicazione del citato regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 ed il termine della sperimentazione prevista dal citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016;

Decretano:

Articolo unico

All'art. 7, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte ed i prodotti lattieri caseari», le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti parole: «31 marzo 2020».

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 marzo 2019

Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
CENTINAIO

Il Ministro dello sviluppo economico
DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 397

19A04785

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 giugno 2019.

Modifica del «Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G» di cui al decreto 26 marzo 2019.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la delibera CIPE n. 105 del 22 dicembre 2017, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga (delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016 e n. 71 del 2017). Individuazione misure e modalità attuative per sostenere lo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione» che, con particolare riferimento alle sopracitate misure per il sostegno allo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione, ha individuato le seguenti tre linee di intervento:

a) progetti di ricerca, sperimentazione, realizzazione e trasferimento tecnologico aventi ad oggetto l'applicazione della tecnologia 5G a beni e servizi di nuova generazione promossi dalle regioni coinvolte nel progetto di sperimentazione pre-commerciale del 5G posto in essere dal Ministero per lo sviluppo economico (assegnazione per un importo complessivo fino a 60 milioni di euro);

b) progetti promossi dalle altre regioni, da altri dicasteri od enti pubblici di ricerca, per lo sviluppo di servizi di nuova generazione (assegnazione per un importo complessivo fino a 35 milioni di euro);

c) sviluppo della fase II del progetto wifi.italia.it ampliamento della rete *wifi* federata nei luoghi dell'arte, della cultura e del turismo (assegnazione per un importo complessivo di 5 milioni di euro);

Vista la delibera CIPE n. 61 del 25 ottobre 2018, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga (delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016, n. 71 del 2017 e n. 105 del 2017)» che modifica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il punto 1 della delibera n. 105 del 2017 le cui linee d'intervento con le relative assegnazioni vengono sostituite come segue:

a) un importo complessivo fino a 45 milioni di euro per il completamento del progetto wifi.italia.it con particolare attenzione alla copertura dei piccoli comuni e delle zone periferiche delle comunità piccole, medie e grandi, ivi comprese le azioni di comunicazione volte ad informare i cittadini e le comunità locali coinvolte;

b) un importo complessivo fino a 5 milioni di euro per azioni di rafforzamento amministrativo volte al popolamento del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture - SINFI, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

c) un importo complessivo fino a 45 milioni di euro per progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con gli enti territoriali, relativi alle tecnologie emergenti, quali *Blockchain*, Intelligenza Artificiale, Internet delle cose, collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione;

d) un importo complessivo di 5 milioni di euro destinato allo sviluppo della fase II del progetto wifi.italia.it ampliamento della rete *wifi* federata nei luoghi dell'arte, della cultura e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2019 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 13 maggio 2019) che, per l'attuazione della delibera CIPE n. 61 del 25 ottobre 2018, lettera *c)*, a valere sullo stanziamento di 45 milioni di euro appositamente disposto da tale delibera, approva il «Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G» avente l'obiettivo di realizzare progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, da sviluppare in collaborazione con gli enti territoriali, relativi alle tecnologie emergenti quali *Blockchain*, Intelligenza Artificiale (AI), Internet delle cose (IoT), collegate allo sviluppo delle reti di telecomunicazione di nuova generazione nonché di realizzare dei *framework* progettuali, basati sull'utilizzo delle tecnologie emergenti, che possano costituire dei volani per lo sviluppo imprenditoriale sul territorio;

Ravvisata la necessità di rimodulare la dotazione finanziaria degli assi I e II del «Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G», allegato al sopra-

citato decreto ministeriale, in relazione al numero delle manifestazioni di interesse ricevute dalle amministrazioni comunali per la realizzazione degli interventi rientranti nell'asse I, nel seguente modo:

a) asse I «Casa delle tecnologie emergenti»: da 30 a 40 milioni di euro;

b) asse II «Progetti di ricerca e sviluppo»: da 15 a 5 milioni di euro;

Ravvisata la necessità, altresì, nell'ambito dell'asse II del «Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G», di prevedere che, al fine di estendere il numero di progetti finanziabili, la dotazione finanziaria rimodulata sia destinata al cofinanziamento, fino ad un massimo dell'80% dell'investimento, di ogni singolo progetto selezionato eliminando il limite dei tre progetti finanziabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018, con cui l'onorevole Luigi Di Maio è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Il «Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G», allegato al decreto 26 marzo 2019, è così modificato:

a) al paragrafo 3, «Strategia di intervento del programma», il periodo «La dotazione finanziaria dell'asse I, pari a 30 Mln€, è destinata alla realizzazione delle case», è sostituito dal seguente: «La dotazione finanziaria dell'asse I, pari a 40 Mln€, è destinata alla realizzazione delle Case»;

b) al paragrafo 3, «Strategia di intervento del programma», il periodo «La dotazione finanziaria dell'asse II, pari a 15 Mln€, è destinata al cofinanziamento, fino ad un massimo dell'80% dell'investimento, di un massimo di tre progetti a carattere nazionale», è sostituito dal seguente: «La dotazione finanziaria dell'asse II, pari a 5 Mln€, è destinata al cofinanziamento, fino ad un massimo dell'80% dell'investimento di ogni singolo progetto selezionato».

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2019

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 770

19A04786

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 luglio 2019.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della medesima Regione. (Ordinanza n. 597).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2017, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 515 del 27 marzo 2018, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto con nota del 24 giugno 2019;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Veneto è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore della struttura regionale «Direzione gestione *post* emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali» della Regione Veneto prosegue l'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi calamitosi in premessa indicati, pianificati e non ancora ultimati. Egli è autorizzato, entro sei mesi dalla data di adozione della presente ordinanza, a redigere una rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 515 del 27 marzo 2018, da sottoporre ad approvazione del Dipartimento della protezione civile. Egli provvede, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza e sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 515/2018 provvede, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della regione nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il soggetto di cui al comma 2 è autorizzato a gestire, in qualità di autorità ordinariamente competente, la contabilità speciale n. 6089, aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 515/2018 ed al medesimo già intestata, fino al 20 giugno 2021. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 2, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il direttore della struttura regionale «Direzione gestione *post* emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali» della Regione Veneto può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Veneto ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del piano di cui al comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da Fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Il direttore della struttura regionale «Direzione gestione *post* emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali» della Regione Veneto, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A04784

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 11 giugno 2019.

Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio d'esercizio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 16/SEZAUT/2019/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza dell'11 giugno 2019;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 333 del 5 giugno 2019 di convocazione dell'odierna adunanza della Sezione delle autonomie;

Udita la relazione finale del consigliere Alfredo Grasselli;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti lo schema di relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2018 e le relative linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza dell'11 giugno 2019.

Il Presidente: BUSCEMA

Il relatore: GRASSELLI

Depositata in segreteria il 25 giugno 2019

Il dirigente: PROZZO

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SUL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 (ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213).

1. Con le presenti linee guida, relative al bilancio d'esercizio 2018, come di consueto, si opera l'annuale revisione dei precedenti documenti adottati per la relazione sopra richiamata, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

Come più volte sottolineato, le verifiche effettuate sugli enti dei servizi sanitari regionali, attraverso le relazioni-questionario redatte dai rispettivi collegi sindacali, sulla base di linee guida predisposte dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, costituiscono un rilevante momento delle attività delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Si tratta di un collaudato modello di controllo, basato sulla sinergica collaborazione tra la Corte dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale (*cfr.* Corte costituzionale, sentenza n. 198/2012). Lo strumento del questionario consente alle Sezioni regionali della Corte dei conti e agli organi di revisione degli enti sanitari di disporre di un percorso di verifica uniforme, che pone in rilievo aspetti particolarmente significativi della gestione degli enti sanitari, caratterizzata da elevata complessità e di grande incidenza sulla finanza pubblica.

Resta impregiudicata la possibilità di ulteriori approfondimenti istruttori per il compiuto esercizio della funzione di controllo.

2. Nel rinviare a quanto già ripetutamente illustrato nelle precedenti edizioni circa i principi e i criteri cui si ispirano le linee guida (*cfr.*, in particolare, le linee guida approvate con del. Sez. Aut. n. 18/2010), si rammenta che il citato decreto-legge n. 174/2012 ha anche attribuito maggior incisività a questa modalità di verifica, con la previsione dell'eventualità di un blocco dei programmi di spesa causativi di squilibri finanziari degli enti locali e sanitari (art. 1, comma 7) con riferimento a programmi di spesa di cui si accerti la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Sul punto è stato chiarito che «Al di fuori delle condizioni indicate nella norma in questione (da ritenere di stretta interpretazione, non applicabile né in via analogica, né in via estensiva), e cioè mancata copertura di programmi di spesa o insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, resta operante il criterio del "controllo collaborativo" sancito dall'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e confortato da una consolidata giurisprudenza costituzionale» (del. n. 15/SEZAUT/2012/INPR).

3. Le presenti linee guida, come per il passato, assumono la forma di relazione-questionario e si pongono, sostanzialmente, nel segno della continuità con i criteri seguiti nelle precedenti edizioni.

La finalità del questionario è quella di rilevare il complessivo rispetto degli equilibri economico-patrimoniali e finanziari degli enti sanitari, rispetto che costituisce elemento imprescindibile della gestione degli enti sanitari e rappresenta altresì elemento particolarmente qualificante della valutazione del collegio sindacale. Deve essere sottolineato, d'altro canto, che il mantenimento degli equilibri di bilancio costituisce anche una garanzia per la continuità nell'erogazione di un servizio essenziale come quello della tutela della salute.

3.1. Gli aggiornamenti per il bilancio 2018 hanno recepito le novità introdotte dal legislatore e si è proseguito l'impegno, già avviato negli anni precedenti, di ridurre gli oneri informativi a carico delle amministrazioni e degli organi interni di controllo.

Per quanto possibile, infatti, nella revisione dei quesiti si è avuto cura di evitare di chiedere notizie già contenute in specifiche banche dati pubbliche: in quest'ottica, in particolare, si segnala che sono stati soppressi i quadri relativi al conto economico ed allo stato patrimoniale in quanto le stesse informazioni sono attualmente reperibili in OpenBDAP (http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini).

Con riferimento alle eventuali partecipazioni degli enti sanitari in altri organismi, resta il prospetto già in passato semplificato, in quanto, a seguito delle intese intercorse tra Corte dei conti e MEF - Dipartimento del Tesoro, i dati relativi agli organismi partecipati sono acquisiti dalla banca dati partecipazioni gestita dal predetto Dipartimento, adeguata anche alle esigenze istruttorie della Corte dei conti.

Peraltro, come già rappresentato nella del. n. 10/SEZAUT/2018/INPR (linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni e delle province autonome - esercizio 2017), si evidenzia il rilievo non meramente statistico della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP e nelle altre banche dati pubbliche.

Tali banche dati, infatti, per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse, sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria.

3.2. In questa prospettiva, occorre ulteriormente valorizzare il ruolo e l'attività svolta dagli Organi di revisione contabile anche chiedendo loro di verificare la coerenza dei dati presenti in OpenBDAP con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, nonché che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati, segnalando alla competente struttura dell'ente la necessità di inserire le informazioni mancanti o errate.

Inoltre, al fine di fornire alle Sezioni regionali un quadro informativo completo e ridurre l'eventualità di ulteriori richieste istruttorie, si chiede ai collegi sindacali di allegare alla e-mail di trasmissione del questionario anche la nota integrativa, la relazione sulla gestione e il parere del collegio sindacale sul bilancio d'esercizio.

4. Il questionario è articolato come indicato di seguito:

istruzioni per la compilazione e l'invio del questionario;

indice;

dati generali identificativi dell'ente, dimensione demografica e strutture di ricovero; al riguardo si segnala l'esigenza di una compilazione corretta e completa dei dati identificativi (denominazione dell'ente, codice fiscale, regione e tipologia di ente);

parte prima (domande preliminari), recante quesiti i cui elementi di risposta consentono un primo sommario esame alle Sezioni regionali;

parte seconda, contenente domande e prospetti riguardanti la situazione economica, distinguendo tra componenti positive e negative del bilancio, con approfondimenti su temi particolari.

Tra le componenti negative, l'oggetto dei quesiti riguarda specificatamente: *A)* Acquisti di beni e servizi; *B)* Acquisti di prestazioni da operatori privati; *C)* Assistenza farmaceutica; *D)* Personale; *E)* Sistemi di controllo dei costi.

Ai compilatori del questionario si chiede, inoltre, di verificare la coerenza tra i dati del bilancio d'esercizio e quelli del modello C.E. (Conto economico), quinta comunicazione tramite il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) al Ministero della salute e del modello allegato alla nota integrativa;

parte terza, contenente domande e prospetti relativi alla situazione patrimoniale con approfondimenti su temi particolari.

Relativamente allo stato patrimoniale, distinto in attivo e passivo, l'oggetto dei quesiti riguarda: *A)* Immobilizzazioni; *B)* Rimanenze; *C)* Crediti; *D)* Utile o perdita; *E)* Fondi rischi ed oneri; *F)* Debiti.

Ai compilatori del questionario si chiede di verificare la conformità dei dati dello stato patrimoniale con quelli del modello allegato alla nota integrativa e di quello inviato al NSIS. Per quanto riguarda la parte relativa alle partecipazioni (Parte terza - Stato patrimoniale attivo - Immobilizzazioni, pag. 17, punto 10 del questionario), si chiede di riportare l'elenco degli organismi partecipati dall'ente, la quota di partecipazione e la verifica della coerenza delle informazioni allegate al bilancio d'esercizio con quelle presenti nella banca dati del MEF - Dipartimento del Tesoro;

annotazioni per consentire ai compilatori, ove lo ritengano necessario, ulteriori precisazioni non riportabili nello schema così come predisposto;

attestazioni finali, distinte a seconda che la relazione - questionario sia stata redatta dal collegio sindacale, per gli enti dei servizi sanitari regionali, o dal Terzo certificatore, per la Gestione sanitaria accentrata, ove istituita (art. 22, comma 3, lettera d del decreto legislativo n. 118/2011).

5. Le modifiche operate da varie regioni nell'organizzazione del Servizio sanitario sul proprio territorio hanno indotto ad integrare il novero degli enti sanitari assoggettati al controllo.

Si elencano di seguito gli enti sanitari da sottoporre a verifica, ferma restando la possibilità per la Sezione regionale della Corte dei conti di individuare ulteriori strutture in base alla specificità territoriale:

Aziende sanitarie locali;

Aziende socio-sanitarie territoriali;

Aziende sanitarie provinciali;

Aziende di tutela della salute;

Aziende ospedaliere;

Policlinici universitari;

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Agenzie regionali per l'emergenza sanitaria;

Gestioni sanitarie accentrate;

Azienda Zero;

ospedali classificati, se ritenuti dalle Sezioni regionali competenti pienamente equiparabili agli enti sanitari pubblici regionali;

altri enti sanitari non compresi nell'elenco precedente.

6. Le Sezioni di controllo con sede nelle regioni e province a statuto speciale, ove ne ricorra l'esigenza, potranno apportare integrazioni e modifiche ai questionari che tengano conto delle peculiarità della disciplina legislativa locale, e secondo modalità con questa conferenti, fermo restando l'inoltro dei questionari, compilati nelle parti compatibili, alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti ai fini dell'alimentazione della banca dati degli enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a livello nazionale.

Resta comunque ferma la facoltà delle Sezioni regionali di effettuare tutti gli approfondimenti istruttori ritenuti necessari.

7. Per consentire la gestione informatica dei questionari ed evitare duplicazioni di richieste, è indispensabile:

a) utilizzare il *file* del questionario reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, mantenendo il formato originale per l'invio (in particolare, il file non deve essere convertito in formati immagine, ma utilizzato così come scaricato);

b) nominare il *file* secondo il seguente criterio: 18_regione_nome azienda (esempio: 18_Veneto_azienda ospedaliera Padova);

c) inviare il questionario e gli allegati richiesti (Nota integrativa, la relazione sulla gestione e il parere del collegio sindacale sul bilancio d'esercizio) unicamente per posta elettronica all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, contestualmente, all'indirizzo appresso indicato: documentazione.serviziosanitario@corteconti.it;

d) nel caso in cui a seguito dell'istruttoria eseguita dalla Sezione regionale di controllo alcuni dei dati originariamente inseriti nel questionario siano stati modificati, è necessario inviare il questionario integrale modificato al recapito di posta elettronica sopra indicato; le Sezioni regionali verificheranno l'esecuzione dell'adempimento.

Istruzioni per la compilazione e l'invio della relazione-questionario
Enti del Servizio sanitario nazionale - Bilancio di esercizio 2018

1 **Prima di compilare il questionario leggere attentamente le linee guida e queste istruzioni.**

2 **Allegare al questionario i seguenti documenti:**
a) Nota integrativa;
b) Relazione sulla gestione;
c) Parere del collegio sindacale sul bilancio d'esercizio.

3 Utilizzare esclusivamente il *file nel* formato *originale* scaricabile dal sito istituzionale della Corte dei conti, senza apportarvi alcuna modifica al contenuto e al formato (in particolare, non inviare il questionario in formato immagine o *pdf*). Il *file* è predisposto per consentirne il riversamento in un *database,* ed ogni modifica lo renderebbe inutilizzabile a tale fine, costringendo alla richiesta di una nuova e corretta compilazione.
Nell'ipotesi in cui si ritenga che una parte del questionario non sia del tutto idonea a rappresentare situazioni peculiari potranno essere utilizzati i fogli "Annotazioni" per esplicitare tutte le osservazioni ritenute utili.

4 **Il *file* dovrà essere nominato secondo il seguente criterio: 18_regione_nome azienda (esempio: 18_Veneto_azienda ospedaliera Padova)**

5 Il questionario e gli allegati (nota integrativa, parere del collegio sindacale e relazione sulla gestione), **dovranno essere inviati unicamente per posta elettronica** all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, **contestualmente**, all'indirizzo: **documentazione.serviziosanitario@corteconti.it**

6 Nel questionario la colorazione delle celle indica la loro editabilità o meno:
- le celle in *rosso* indicano la presenza di un menù a tendina dal quale scegliere una risposta tra quelle indicate;
- le celle in *giallo* vanno compilate;
- le celle in *lilla* non sono editabili in quanto contengono formule che restituiscono totali e/o importi comunque calcolati;
- le celle in *azzurro* non sono editabili.

7 Nelle celle di colore *rosso* è stata predisposta una modalità per fornire le risposte. Selezionando la cella rossa apparirà una freccia rivolta verso il basso che permetterà di scegliere la risposta. E' necessario utilizzare il menù a tendina, che diventerà di colore giallo una volta scelta la risposta tra quelle disponibili.

8 Le celle in *lilla* che contengono una formula risultato di operazioni, effettuate su altre celle, prima dell'inserimento dei relativi importi si presentano con un formato di "0". Di conseguenza tali celle presenteranno un valore numerico significativo una volta compilate le celle che contribuiscono alla formulazione del calcolo.

9 Le celle di controllo di colore *azzurro* presentano un commento che indica se vi è corrispondenza tra la cella compilata e il corrispondente importo inserito nel conto economico o nello stato patrimoniale.

10 I dati debbono essere forniti in euro con arrotondamento all'unità. L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

11 Il formato delle celle per gli importi è preimpostato con la separazione delle migliaia. Ad esempio, scrivendo 1000 verrà visualizzato nella forma: 1.000.

12 **Le celle nella pagina 1 sono necessarie per l'identificazione dell'ente e la gestione informatica del questionario. L'omessa compilazione di uno dei campi comporta il permanere dell'avviso "attenzione dati identificativi dell'ente incompleti".**

13 I dati relativi agli organismi partecipati, saranno acquisiti per il tramite dell'applicativo Partecipazioni implementato dal MEF - Dipartimento del Tesoro, riconfigurato anche per sopperire alle esigenze istruttorie della Corte dei conti.
I prospetti che seguono sono, pertanto, semplificati rispetto agli omologhi degli anni precedenti. I revisori degli enti dovranno comunque controllare la coerenza delle informazioni inserite dagli enti nella banca dati del predetto Dipartimento del Tesoro (ai sensi del d.l. n. 90/2014, art. 17, co. 4) con quelle rilevabili dalla documentazione oggetto di verifica da parte dell'Organo di revisione. Nel caso di omessa o incompleta comunicazione dei dati, i revisori dovranno segnalare alla competente struttura dell'Ente la necessità di inserire le informazioni carenti.
Al fine di poter esercitare l'attività di controllo, dovranno accreditarsi sul Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/ come utenti dell'applicativo Partecipazioni per l'ente di cui sono revisori, seguendo la procedura guidata di registrazione e consultando le istruzioni reperibili sul medesimo sito.

LINEE GUIDA 2019 - RELAZIONE - QUESTIONARIO ENTI SSN BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Indice

Questionario Enti del SSN - Sezione delle Autonomie

DATI GENERALI

QUESTIONARIO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, co. 170, Legge 266/2005)

del Collegio sindacale o del Terzo certificatore dell'Azienda

sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione:

Nel caso di Terzo certificatore specificare le modalità organizzative adottate dalla Regione (*componente o collegio dei revisori dei conti regionale, struttura amministrativa interna indicando quale, incarico esterno, altro)* :

Nome: **Cognome:**

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono: **Fax:**

Posta elettronica:

Posta elettronica certificata:

Dati identificativi dell'Azienda

Tipologia di Ente **Anno di competenza**

2018

Posta elettronica certificata:

Popolazione al 31/12/2018: **Regione/Prov. Autonoma:** **Codice fiscale dell'Ente:**

se Azienda Sanitaria:

L'azienda ha presidi ospedalieri?

Se SI, quanti e con quanti posti letto?

ATTENZIONE DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE INCOMPLETI

Numero Presidi: **Numero totale posti letto dell'azienda** (valore medio 2018)

se Azienda Ospedaliera:

Numero Presidi: **Numero totale posti letto dell'azienda** (valore medio 2018)

L'Azienda costituisce Azienda ospedaliera – universitaria?

Nota*: Nella tipologia di ente inserire ospedale classificato nell'ipotesi in cui vi sia piena equiparazione agli enti del servizio sanitario regionale.

PARTE PRIMA - DOMANDE PRELIMINARI

1. Per il bilancio d'esercizio 2018 adottato dal D.G. indicare n. e data della determinazione:

2. I dati del bilancio d'esercizio 2018 approvato dal D.G.:

a) concordano con i dati del quinto modello C.E. inviato al Ministero della salute?

b) concordano con i dati riportati nel modello C.E. allegato alla N.I. cosi come previsto dal d.lgs. n. 118/2011?

3. Il bilancio di esercizio (Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa) è redatto secondo lo schema definito con DM 20/3/2013?

3.1. La nota integrativa al bilancio è stata redatta integralmente?

4. Il bilancio è stato redatto in ossequio agli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto dal d. lgs. n. 118/2011 e dai relativi provvedimenti attuativi?

5. Il rendiconto finanziario è stato redatto secondo lo schema definito dal d. lgs. n. 118/2011?

5.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6. La relazione sulla gestione è stata redatta secondo lo schema definito dal d. lgs. n. 118/2011?

6.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6.2. La relazione sulla gestione contiene, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, il modello di rilevazione L.A. completo dell'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza ?

7. Ciascuna voce del piano dei conti dell'azienda è univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE?

8. La Regione/Prov. Aut. ha emanato direttive contabili nei confronti delle aziende?

8.1. Tali direttive sono coerenti con il d. lgs. n. 118/2011 e i relativi provvedimenti attuativi?

9. Il bilancio preventivo economico 2018 è stato predisposto in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 25, d.lgs. n. 118/2011?

9.1. In caso di risposta negativa, indicare i disallineamenti e le relative cause:

10. Il bilancio preventivo economico 2019 è stato predisposto in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 25, d.lgs. n. 118/2011?

10.1. In caso di risposta negativa, indicare i disallineamenti e le relative cause:

11. Il Collegio si è espresso favorevolmente sul bilancio di esercizio?

11.1. In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

12. Gravi irregolarità

12.1. Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sulla veridicità e sull'equilibrio del bilancio di esercizio e suggerito misure correttive non adottate dall'azienda?

(In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente le irregolarità rilevate e le motivazioni giustificative addotte dall'Azienda, le eventuali diverse misure correttive adottate quantificando l'impatto negativo delle irregolarità sui risultati di bilancio)

12.2. Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o dei libri contabili?

(In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente le irregolarità rilevate nonchè le eventuali misure correttive adottate)

12.3. Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità nell'ambito del controllo amministrativo degli atti?

(In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente le irregolarità rilevate nonchè le eventuali misure correttive adottate)

12.4. Nell'esame del bilancio il Collegio sindacale ha tenuto conto delle eventuali osservazioni contenute nelle delibere della Sezione Regionale di controllo?

13. L'Azienda ha presentato il bilancio d'esercizio in perdita?

13.1. Nel caso di perdite dell'esercizio, il Direttore generale ha rappresentato nella relazione sulla gestione le cause e indicato i provvedimenti adottati per il loro contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale?

13.1.1. In caso di risposta affermativa, rappresentarne sinteticamente il contenuto e la valutazione del Collegio sindacale sulle modalità di copertura della perdita di esercizio e sulla loro attendibilità:

13.2. L'Azienda è stata inserita dalla Regione nell'elenco degli enti soggetti a piano di rientro aziendale ai sensi dell'art. 1, co. 524, l. n. 208/2015?

13.2.1 In caso di risposta affermativa, specificare le misure adottate e contenute nel piano di rientro atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta (art. 1, co. 528, l. n. 208/2015), nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano:

13.3. E' stata preventivamente autorizzata da parte della Regione o Provincia autonoma la perdita d'esercizio?

13.3.1. In caso di risposta affermativa, indicare con quale provvedimento o modalità:

13.3.2. per quale importo *(valori in euro):*

13.3.3. indicare lo scostamento della perdita in caso di risultato peggiore rispetto alla perdita autorizzata *(valori in euro):*

Quesiti da 14 a 14.4: da compilarsi solo per la GSA (o Azienda Zero)

14. Nel caso in cui la Regione abbia istituito la GSA, il terzo certificatore:

14.1. ha verificato la regolare tenuta del libri contabili e della contabilità della GSA?

14.2. ha verificato la riconciliazione dei dati della GSA con le risultanze del bilancio finanziario della Regione?

14.3. ha effettuato le verifiche di cassa con l'istituto tesoriere?

14.4. ha verificato la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità generale?

15. Nell'esercizio si è fatto ricorso a nuovo debito per il finanziamento degli investimenti?

15.1. E' stato rispettato il divieto di cui all'articolo 119, co. 6, della Costituzione?

15.2. L'Ente ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato come definite dal d.lgs. n. 50/2016?

Descrizione operazione	*Strumento utilizzato*	*Operazioni qualificabili come PPP ai sensi del codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016) ENTITA' FINANZIARIA COMPLESSIVA*	*Note: SPECIFICARE FINALITA', DURATA E ONERE ANNUO*
Finanza di progetto			
Concessione di costruzione e gestione			
Concessione di servizi			
Locazione finanziaria di opere pubbliche			
Contratto di disponibilità			
Altro			

15.3 L'azienda ha in essere operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, co. 17, l. 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni (cfr. Delibera Sezione delle autonomie n.15/2017)?

Descrizione operazione	*Strumento utilizzato*	*Operazioni qualificabili come indebitamento ENTITA' FINANZIARIA COMPLESSIVA*	*Note: SPECIFICARE FINALITA', DURATA E ONERE ANNUO*
Leasing immobiliare in costruendo			
Lease-back			
Finanza di progetto			
Contratto di disponibilità			
Concessione di costruzione e gestione			
Altro			

16. Il servizio del debito (quota capitale e interessi) relativo all'anno 2018, rientra nel limite quantitativo del 15% delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione (art. 2, co. 2-*sexies*, lett. g), d.lgs. n. 502/92)?

17. Sono state fatte operazione di gestione attiva del debito? (es. rinegoziazione mutui, operazioni in derivati)

17.1. In caso di risposta affermativa, indicare quali:

18. Nel caso in cui l'Azienda abbia fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, è stato rispettato il limite dell'ammontare annuo?

18.1 Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria, compilare la tabella:

Anno	Ammontare massimo anticipazione utilizzata	Limite ammontare annuo	Anticipazione non restituita a fine esercizio	Tasso applicato	Giorni di utilizzo
2018					
2017					

18.2. Il Tesoriere ha presentato il rendiconto all'Azienda?

18.2.1. In caso di risposta negativa, l'Azienda ha proceduto a richiederne la compilazione?

19. Il Collegio sindacale ha accertato che il sistema amministrativo-contabile (inventari dei cespiti, inventari di magazzino, riconciliazioni crediti e debiti ecc.) fornisca la ragionevole sicurezza che il bilancio o parte di esso non sia inficiato da errori significativi?

19.1. In caso siano stati accertati errori significativi si indichino le lacune evidenziate:

20. Il collegio sindacale ritiene che le strutture di controllo interno presenti in azienda siano adeguate agli obiettivi ed ai principi posti dal d.lgs. n. 286/1999, come modificati ed integrati dal d.lgs. n. 150/2009?

20.1. Precisare la struttura organizzativa del sistema dei controlli interni:

21. L'Ente si è adeguato alle prescrizioni della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (con particolare riferimento al Regolamento 27/04/2016 n. 2016/679/UE)?

22. Sono operativi presso l'Ente:

22.a. sistemi budgetari?

22.b. sistemi di contabilità analitica?

22.1. Il sistema di contabilità analitica è affidabile e consente le valutazioni cui esso è finalizzato?

22.1.1. In caso di risposta negativa, specificare i motivi:

23. Nel caso di gestioni contabili diverse da quella ordinaria (es. liquidatoria, stralcio, ecc.), le relative componenti sono state rilevate nel bilancio dell'azienda?

24. Il Collegio sindacale ha provveduto a circolarizzare i principali rapporti di credito e debito:

24.a. con la Regione e le altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale?

24.b. verso i fornitori?

24.c. con l'eventuale centrale di acquisto, azienda *capofila* e/o strutture similari?

PARTE SECONDA - CONTO ECONOMICO

I. COMPONENTI POSITIVE DEL BILANCIO

1. I contributi in conto esercizio da Regione, a destinazione indistinta e vincolata iscritti nel valore della produzione, corrispondono agli atti di finanziamento della Regione?

1.1 In caso di risposta negativa indicare i motivi:

2. Indicare il valore del finanziamento sanitario di competenza dell'esercizio 2018 attribuito all'ente con delibera regionale e la quota trasferita per cassa dalla Regione entro il 31 dicembre del medesimo anno:

(importi in euro)

Finanziamento sanitario complessivo (indistinto, vincolato ed extra fondo) di competenza attribuito all'ente con delibera regionale:	
- di cui trasferito per cassa all'ente entro il 31/12	
% pagato sul finanziamento sanitario complessivo	

3. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non tariffate ha rispettato il tetto del 30% del limite di remunerazione assegnato, ai sensi dell'art. 8-*sexies,* d.lgs. n. 502/1992, inserito dall'art. 15, co. 13, lett. g), del d.l. n. 95/2012?

3.1 In caso di risposta negativa, specificare i motivi:

4. Prestazioni sanitarie intramoenia

4.1. In riferimento alle prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia, il Collegio sindacale ha effettuato nel corso del 2018 puntuali verifiche sull'esistenza di una adeguata regolamentazione aziendale e sulla sua corretta applicazione?

4.1.1. Quali criticità ha riscontrato?

4.2. La differenza tra i ricavi per le prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia e il costo per la compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia garantisce la copertura di tutti i costi (diretti e indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete) relativi all'attività a carico dell'Azienda (art. 1, co. 4, l. n. 120/2007)?

4.2.1. I costi della gestione intramoenia, con particolare riferimento ai costi indiretti (Indennità di esclusività medica, per la quota imputabile all'attività di libera professione, IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia), costi diretti aziendali, costi generali aziendali e fondo di perequazione), sono correttamente ed integralmente riportati nella tabella 54, punto 18, della nota integrativa?

4.2.2. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

4.3. I sistemi contabili dell'Ente permettono di individuare i costi imputabili all'attività intramoenia?

4.4. Esiste una contabilità separata per l'attività intramoenia?

4.5. Negli altri costi per l'attività intramoenia, è stata considerata l'ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, pari al 5 per cento del compenso del libero professionista per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa (art. 1, co. 4, lett. c), l. n. 120/2007, come modificato dall'art. 2, co.1, lett. e), d.l. n. 158/2012)?

4.6. Precisare i criteri utilizzati per la determinazione dei costi imputati alla libera professione:

II. COMPONENTI NEGATIVE DEL BILANCIO

A) ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

5. L'acquisizione di beni e servizi appartenenti alle categorie merceologiche individuate dal DPCM 24/12/2015 (G.U. n. 32 del 9/2/2016) è avvenuta esclusivamente attraverso la Consip o le Centrali regionali di committenza ai sensi dei commi 548 e 549, l. n. 208/2015?

5.1. Si sono verificati casi di proroghe di contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal DPCM 24/12/2015 oltre la data di attivazione di quelli aggiudicati dalla centrale di committenza (co. 550, l. n. 208/2015)?

5.2 Indicare per ciascuna proroga di contratto la categoria merceologica, l'ammontare e la data di avvio della proroga:

6. Dalle verifiche effettuate dall'ente è stata riscontrata l'esistenza di contratti con valori di acquisto di beni e servizi superiori di oltre il 20% ai corrispondenti prezzi di riferimento elaborati dall'ANAC (ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici), ai sensi dell'art. 15, co. 13, lett. b), d.l. n. 95/2012?

6.1 Specificare gli affidamenti o rinnovi dei contratti per i quali sono emerse, nel 2018, significativi scostamenti di prezzo:

B) ACQUISTI DI PRESTAZIONI DA OPERATORI PRIVATI

7. Sono stati adottati i provvedimenti per la riduzione, nel 2018, dei costi per l'acquisto di prestazioni da operatori privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, in misura pari, rispetto al valore consuntivato nel 2011, al 2% (art. 15, co. 14, d.l. n. 95/2012)?

7.1. In caso di risposta negativa, specificare i motivi:

8. Le prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati nel 2018 hanno rispettato i tetti programmati?

8.1 In caso di risposta negativa, elencare sinteticamente le criticità e i motivi ostativi che non hanno permesso il rispetto dei tetti programmati:

9. Vi sono in corso contenziosi per prestazioni erogate?

9.1. Indicare l'entità complessiva presunta dei contenziosi in essere al 31 dicembre 2018 (valore in euro):

10. Le strutture private accreditate che operano nel territorio di competenza degli Enti del SSR erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN sulla base di accordi contrattuali preventivamente sottoscritti?

10.1. In caso di risposta negativa, è stata disposta la sospensione dell'accreditamento istituzionale, come previsto dall'art. 8-*quinquies*, co. 2-*quinquies*, del d.lgs. n. 502/1992, come introdotto dall'art. 79, co. 1-*quinquies*, del d.l. n. 112/2008?

C) ASSISTENZA FARMACEUTICA

11. Per l'assistenza farmaceutica sono stati attribuiti all'azienda obiettivi da parte della Regione?

11.1. In caso di risposta positiva, sono stati raggiunti?

11.2. **n caso di risposta negativa, elencare sinteticamente le criticità e i motivi ostativi che non hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi:**

11.2. L'azienda ha attivato forme di distribuzione dei farmaci diretta e/o per conto?

11.2.1. **Indicare il costo delle seguenti voci, se il dato è disponibile:**

(valori in euro)

	Anno 2018	***Anno 2017***	***Anno 2016***
a) Spesa farmaceutica ospedaliera			
b) Spesa per la distribuzione diretta			
c) Spesa per la distribuzione per conto			
d) Spesa farmaceutica convenzionata			

11.2.2. **Se il dato non è disponibile indicare i motivi:**

11.3. Per l'acquisto di dispositivi medici (art. 15, co. 13, lett. *f)* , d.l. n. 95/2012 e art. 9-*ter* , co. 1, lett. *b)* , d.l. n. 78/2015) sono stati assegnati all'azienda obiettivi da parte della Regione?

11.3.1. In caso di risposta positiva, gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti?

11.3.2. **n caso di risposta negativa, elencare sinteticamente le criticità e i motivi ostativi che non hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi:**

D) PERSONALE
12. Spesa per il personale

12.1 La spesa per il personale (da intendersi come costo di competenza dell'anno) nell'esercizio 2018 ha rispettato il limite previsto dall'art. 2, co. 71, della legge n. 191 del 2009, la cui vigenza è stata prorogata dall'art. 17, co. 3, d.l. n. 98/2011?

N.B.: la tabella va compilata con i dati richiesti anche se la Regione ha dettato disposizioni difformi. In questa ipotesi fornire le precisazioni del caso rispondendo anche alla domanda successiva (12.2).

		Importi (euro)
SPESA PER IL PERSONALE 2004 *		
Al netto di:	Spese per arretrati di anni precedenti al 2004 per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro	
	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
	Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni	
Totale netto spesa 2004		*0*
1,4% della Spesa		*0*
Dato Spesa 2004 da considerare per il calcolo	(A)	*0*

		Importi (euro)
SPESA PER IL PERSONALE 2018 *		
Al netto di:	Spese per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenute successivamente al 2004	
	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
	Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni	
Totale netto Spesa 2018	(B)	*0*

Differenza tra la spesa 2018 e la spesa 2004 da considerare per il calcolo	(B)-(A)	0	***Ha rispettato il limite***

* Il dato relativo alla Spesa del personale deve essere considerato al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, nonché delle spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione

12.2 In caso di mancato rispetto del limite specificare i motivi:

12.3 L'ente, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Regione, ha dato attuazione all'art. 2, co. 72, della legge n. 191 del 2009:

Lettera a)

Lettera b)

12.3.1 In caso di risposta negativa ad almeno uno dei punti precedenti, specificare i motivi:

13. Nel costo del personale sono compresi i fondi per la retribuzione accessoria, maturata già nel diritto nel corso del 2018, ma non ancora corrisposta?

13.1. La determinazione delle risorse dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa rispetta gli indirizzi di coordinamento regionale ed i limiti fissati dai CCNL di riferimento e dalle norme di finanza pubblica (art. 23, co. 2, d.lgs. n. 75/2017)?

13.1.1. In particolare:

a) gli oneri relativi alla contrattazione integrativa sono iscritti nel 2018 per complessivi (euro):

b) Il Collegio ha verificato la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio nell'anno 2018 e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40-*bis*, co. 1, del d.lgs. n. 165/2001?

14. Indicare al 31/12/2018 il costo delle prestazioni di lavoro (comprensivo dei costi accessori e IRAP), anche ai fini del rispetto dell'art 9, co. 28, d.l. n. 78/2010:

(valori in euro)

TIPOLOGIA	Anno 2009	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Incidenza 2018 su 2009	Incidenza 2018 su 2017	Incidenza 2018 su 2016
Personale dipendente a tempo indeterminato							
Personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa							
Personale con contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio							
Personale comandato (Costo del personale in comando meno rimborso del personale comandato come voci del conto economico B.2.B.2.4 E B.2.A.15.4 - A.5.B.1, A.5.C.1, A.5.D.1)							
Altre prestazioni di lavoro							
Totale costo prestazioni di lavoro	0	0	0	0			

15. Il collegio verifica che i contratti di servizi non vengano utilizzati per eludere le norme relative al contenimento della spesa di personale?

15.1. Evidenziare le criticità rilevate:

16. L'ente sanitario si è avvalso, ai sensi del commi 542 e 543, l. n. 208/2015, della possibilità di indire procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico e/o sono stati stipulati nuovi contratti di lavoro flessibile in deroga ai limiti di cui all'art. 9, co. 28, d.l. n. 78/2010?

16.1. Le procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale sono state indette entro il 31 dicembre 2017 e concluse entro il 31 dicembre 2018?

16.2. In caso di risposta positiva, indicare la tipologia e il numero di personale assunto, la tipologia contrattuale utilizzata e le motivazioni; in caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

E) SISTEMI DI CONTROLLO DEI COSTI

17.1. L'Azienda ha attivato misure di controllo dell'appropriatezza prescrittiva in ambito ospedaliero?

17.1.1. In caso di risposta affermativa, il collegio sindacale ritiene adeguate le misure di controllo adottate?

17.1.2. In caso di risposta negativa, indicare quali misure e perché non sono ritenute adeguate:

17.2 L'Azienda ha attivato misure di controllo dell'appropriatezza prescrittiva in ambito territoriale?

17.2.1. In caso di risposta affermativa, il collegio sindacale ritiene adeguate le misure di controllo adottate?

17.2.2. In caso di risposta negativa, indicare quali misure e perché non sono ritenute adeguate:

17.3. L'azienda sanitaria ha svolto un'attività sistematica al fine di monitorare, prevenire e gestire il rischio sanitario ("risk management"), ai sensi del co. 539, l. n. 208/2015?

17.3.1 In caso di risposta positiva, illustrare brevemente gli esiti e le criticità riscontrate; in caso di risposta negativa, specificare i motivi:

17.4. Con riguardo al monitoraggio delle prestazioni ospedaliere, ed in particolare di quelle ad alto rischio di non appropriatezza indicate negli allegati 6A e 6B del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, indicare:

Percentuale-obiettivo minimo, indicato dalla Regione, di cartelle cliniche da monitorare sul totale delle prestazioni ospedaliere erogate	Percentuale di cartelle cliniche effettivamente controllate	Percentuale, indicata dalla Regione, delle cartelle cliniche da controllare inerenti alle prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza (DPCM 12.01.17, ALL. 6A e 6B)	Percentuale delle cartelle cliniche ad alto rischio di non appropriatezza (DPCM 12.01.17, ALL. 6A e 6B) effettivamente controllate dall'azienda sanitaria sul totale delle prestazioni erogate	Percentuale prestazioni di ricovero ospedaliero risultate non appropriate sul totale delle cartelle controllate

17.5. È stato attivato da parte dell'ente un sistema di monitoraggi delle attività assistenziali e della loro qualità come previsto dal co. 522, l. n. 208/2015 e s.m.i.?

17.5.1. In caso di risposta positiva, indicare gli esiti del monitoraggio; in caso di risposta negativa, specificare i motivi:

17.5.2 Il sistema di monitoraggi delle attività assistenziali e della loro qualità è in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale e in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti?

17.5.3. In caso di risposta negativa, specificare i motivi:

PARTE TERZA - STATO PATRIMONIALE

1. I dati di bilancio, indicati nel prospetto di stato patrimoniale, concordano con il modello S.P. allegato alla N.I. cosi come previsto dal d.lgs. n. 118/2011?

I. STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

2. L'Azienda ha acquisito beni con contributi in conto capitale da Regione o con forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate dal d.lgs. n. 118/2011 (contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici; lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni; conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della Regione, di altri soggetti pubblici o privati)?

2.1 L'ammortamento di beni acquisiti con contributi in conto capitale da Regione o con forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate dal d.lgs. n. 118/2011 è stato sterilizzato tramite lo storno a conto economico di quote di tali contributi, commisurate all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono?

2.2 Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale da Regione o con forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate:

2.2.1. Laddove si sia prodotta una minusvalenza, la minusvalenza è stata sterilizzata stornando a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza stessa?

2.2.2. Laddove si sia prodotta una plusvalenza, la plusvalenza è stata direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio?

2.2.3. I proventi della dismissione sono stati destinati al finanziamento di nuovi investimenti?

2.2.4. E' stata rispettata la regola per la quale il nuovo acquisto può essere effettuato solo successivamente all'incasso dei proventi della dismissione (DM 17 settembre 2012, I bilanci delle aziende, Documento n. 1, Sterilizzazione degli ammortamenti, cap. 5, pag. 9)?

3. L'Azienda ha acquisito beni tramite stipulazione di mutuo?

3.1 Il Collegio ha verificato che non siano stati sterilizzati gli ammortamenti delle immobilizzazioni acquisite con mutuo?

4. Per i beni la cui acquisizione sia stata finanziata con l'utile d'esercizio, il Collegio ha verificato che gli ammortamenti non siano stati sterilizzati?

5. Il sistema informativo aziendale associa a ciascun cespite la relativa fonte di finanziamento, quale base per l'identificazione degli ammortamenti da sterilizzare?

6. Le immobilizzazioni, eccezion fatta per quelle acquistate nell'esercizio 2018 utilizzando contributi in conto esercizio, sono state ammortizzate sulla base dei coefficienti previsti dall'allegato 3 al d. lgs. 118/2011?

6.1. In caso di risposta negativa, motivare, distinguendo tra (I) utilizzo di aliquote più elevate a seguito di autorizzazione regionale e (II) altre motivazioni:

7. Le immobilizzazioni acquistate nell'esercizio 2018 utilizzando contributi in conto esercizio:

a. sono state ammortizzate per il 100% del loro valore (art. 29, co. 1, lett. *b)* , d.lgs. n. 118/2011);

b. sono state ammortizzate sulla base dei coefficienti previsti dall'allegato 3 al d. lgs. 118/2011, provvedendo nel contempo a stornare dal conto esercizio al conto capitale la quota del contributo utilizzato;

c. altro;

Se altro, specificare di seguito:

8. Nel 2018 sono stati dichiarati fuori uso ed eliminati dalle immobilizzazioni beni per il seguente importo - indicare l'importo al netto del fondo ammortamento - (euro):

	2018
Beni dichiarati fuori uso ed eliminati	

9. Il collegio sindacale ha verificato che l'azienda proceda alla regolare tenuta degli inventari dei beni mobili, nonché al loro costante aggiornamento?

Indicare la data dell'ultimo aggiornamento	

9.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti, indicando anche la data dell'ultimo aggiornamento:

9.2. Il collegio sindacale ha accertato, almeno a campione, l'esistenza fisica dei principali beni materiali:

10. Organismi partecipati.

A seguito delle intese intercorse tra Corte dei conti e MEF – Dipartimento del Tesoro, per l'esame dei dati relativi agli organismi partecipati dagli enti sanitari sarà adoperato l'applicativo Partecipazioni (implementato dal MEF - Dipartimento del Tesoro) ai fini dell'esame dei dati relativi agli organismi partecipati dagli enti sanitari.
I revisori dovranno perciò controllare la coerenza delle informazioni inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro (ai sensi del d.l. n. 90/2014, art. 17, co. 4) con quelle rilevabili dalla documentazione oggetto di verifica da parte dell'Organo di revisione. Nel caso di omessa o incompleta comunicazione dei dati, i revisori dovranno segnalare alla competente struttura dell'Ente la necessità di inserire le informazioni carenti.
Al fine di poter esercitare l'attività di controllo, essi dovranno accreditarsi sul Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/ come utenti dell'applicativo Partecipazioni (per l'ente di cui sono revisori), seguendo la procedura guidata di registrazione e consultando le istruzioni reperibili sul medesimo sito.
Per una prima verifica sulla completezza delle informazioni sugli organismi partecipati dichiarati dall'ente nella banca dati sopra indicata, si richiede al collegio sindacale di riportare alcune informazioni essenziali su detti organismi.

10.1. Informazioni sugli organismi partecipati al 31/12/2018

Codice Fiscale dell'organismo partecipato	Denominazione	Quota di partecipazione %

10.2 Le informazioni sugli organismi partecipati allegate al bilancio d'esercizio 2018 sono congruenti con quelle inserite dagli enti nella banca dati del dipartimento del tesoro?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

B) RIMANENZE

11. Nella valutazione delle rimanenze si è tenuto conto anche di eventuali scorte di reparto e di scorte di proprietà dell'azienda ma fisicamente ubicate presso terzi (per esempio nell'ambito della distribuzione per nome e per conto)?

12. Il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata (art. 29, co. 1, lett. *a)*, d.lgs. n. 118/2011)?

12.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

12.2. Il Collegio sindacale ha verificato nel corso del 2018 che l'azienda proceda al costante monitoraggio dei farmaci scaduti e/o prodotti soggetti a scadenza?

12.2.1 In caso di risposta positiva, illustrare la procedura e gli esiti del monitoraggio; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

C) CREDITI

13. I crediti per contributi in conto capitale dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici sono supportati da apposito provvedimento di assegnazione?

14. **Indicare le voci che compongono i crediti iscritti dall'Azienda verso la Regione o Provincia autonoma e verso Aziende sanitarie pubbliche al 31/12/2018:**

14.1. Crediti v/Regione o Provincia autonoma per spesa corrente		
Anno	**Valore nominale (euro)**	**Fondo Svalutazione**
totale al 31.12.2018	**0**	**0**
di cui relativi all'anno:		
- 2014 e precedenti		
-2015		
-2016		
-2017		
-2018		

14.2. Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto		
Anno	**Valore nominale (euro)**	**Fondo Svalutazione**
totale al 31.12.2018	**0**	**0**
di cui relativi all'anno:		
- 2014 e precedenti		
-2015		
-2016		
-2017		
-2018		

14.3. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche		
	Valore nominale (euro)	**Fondo Svalutazione**
totale al 31.12.2018	**0**	**0**
di cui relativi all'anno:		
- 2014 e precedenti		
-2015		
-2016		
-2017		
-2018		

14.4. Il fondo svalutazione crediti è stato calcolato sulla base del seguente criterio:

II. STATO PATRIMONIALE PASSIVO

D) UTILE/PERDITA

15. Indicare per le perdite iscritte in bilancio, i dati di seguito richiesti in riferimento ai relativi anni:

Anno	PERDITA DI ESERCIZIO	eventuali somme assegnate per ripiano perdite	quota incassata delle somme assegnate per ripiano perdite	modalità di copertura *(in caso di intervento della Regione, indicare anche gli estremi del provvedimento)*	utile o perdita corrispondente al ricalcolo degli ammortamenti	utili portati a nuovo o perdita non ancora coperta al 31/12/2018
2018						
2017						
2016						
2015						
2014 e prec.						
Totale perdite non ancora coperte al 31/12/2018 (l'importo deve corrispondere alla somma delle voci A.V), A.VI) e A.VII) dello Stato Patrimoniale)						**0**

15.1. Il Collegio ha accertato che i contributi per ripiano perdite corrispondono alle deliberazioni regionali?

15.1.1. In caso di mancato accertamento o accertamento negativo indicare i motivi:

15.2 L'eventuale utile d'esercizio 2018 è stato (inserire ammontare in euro):

- **(I) portato a compensazione delle perdite portate a nuovo**
- **(II) accantonato a riserva al fine di finanziare nuovi investimenti**
- **(III) accantonato a riserva senza una esplicita finalizzazione**
- **(IV) altro**

specificare:

E) FONDO RISCHI ED ONERI

16. Sono state correttamente compilate le tabelle da 37 a 40 del punto 12 della nota integrativa (DM 20 marzo 2013)?

16.1. Osservazioni:

16.2. Il Collegio sindacale ha attestato nella propria relazione l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi e oneri e al relativo utilizzo, avendo riguardo alla normativa vigente e ai corretti principi contabili, nonché alle procedure amministrativo-contabili in essere nell'azienda?

Osservazioni:

16.3. Le passività potenziali definite possibili (in relazione al loro grado di realizzazione e di avveramento; cfr. OIC 31 Fondi e TFR) sono state indicate in nota integrativa?

16.4. Le quote inutilizzate di contributi vincolati di parte corrente, nelle fattispecie indicate dal modello CE (voce B.16.C e relative sottovoci), sono state accantonate negli appositi fondi spese?

16.5. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?

16.5.1. Indicare l'ammontare delle possibili perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati:

16.6. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?

16.6.1. In caso di risposta positiva, illustrare quali sono i rischi probabili e le valutazioni formulate:

F) DEBITI

17. Nel punto 14 della nota integrativa (DM 20 marzo 2013) è puntualmente rappresentata la situazione debitoria dell'ente?

17.1. Osservazioni:

18. Nel corso del 2018 sono state effettuate operazioni di transazione dei debiti?

18.1. In caso di risposta affermativa, illustrare le operazioni effettuate

19. **Indicare le voci che compongono i debiti iscritti dall'Azienda verso la Regione o Provincia autonoma e verso Aziende sanitarie pubbliche al 31/12/2018:**

19.1. Debiti v/Regione o Provincia autonoma - D.III)	
Anno	Importo (euro)
totale al 31.12.2018	0
di cui relativi all'anno:	
- 2014 e precedenti	
-2015	
-2016	
-2017	
-2018	

19.2. DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE - D.V)	
Anno	Importo (euro)
totale al 31.12.2018	0
di cui relativi all'anno:	
- 2014 e precedenti	
-2015	
-2016	
-2017	
-2018	

20. **Debiti v/fornitori.**
Il Collegio ha accertato:

Debito al 31/12	Debiti verso fornitori (totale) (c=a+b)	Debiti verso fornitori non ancora scaduti (debiti non ancora soggetti a pagamento in quanto il termine di dilazione previsto in fattura non è spirato) (a)	Debiti verso fornitori scaduti (debiti soggetti a pagamento) (b)	Indicatore di tempestività dei pagamenti
2018	0			
2017	0			
2016	0			

20.1. Per l'esercizio 2018, l'indicatore di tempestività dei pagamenti, prescritto dall'art. 41 del d.l. n. 66/2014, è stato determinato come indicato nel d.p.c.m. 22/09/2014?

In caso di risposta negativa, precisare la metodologia utilizzata per il calcolo dei giorni medi di pagamento:

20.2 L'ente ha allegato al bilancio di esercizio il prospetto attestante i pagamenti, relativi a transazioni commerciali, effettuati oltre il termine previsto dal d.lgs. n. 231/2002 (60 giorni)?

20.2.1 In caso di superamento dei predetti termini, illustrare brevemente le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti:

20.2.2 Il Collegio dei revisori, nel caso di pagamenti oltre i termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, ha verificato le attestazioni allegate al bilancio di esercizio (art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014)?

20.2.3 Indicare i pagamenti effettuati nel corso del 2018: *(importi in euro)*

Pagamenti (ammontare) effettuati durante il 2018 per anno di emissione fattura						Importo dei pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014
Ante 2015	2015	2016	2017	2018	Totale pagamenti 2018	
					0	

20.2.4 Indicare i debiti verso fornitori al 31/12/2018 per anno di formazione: *(importi in euro)*

Debiti verso fornitori al 31/12/2018 per anno di emissione fattura							
Descrizione	Ante 2015	2015	2016	2017	2018	Totale debiti verso fornitori al 31/12/2018	Cella controllo con domanda 20
Debiti verso fornitori						0	
- di cui in contenzioso giudiziale o stragiudiziale						0	

21. Gli interessi passivi per ritardato pagamento ai fornitori hanno subito la seguente evoluzione: (specificare se gli interessi passivi derivano da pagamenti diretti o da *"factoring"* regionale)

Importo iscritto nel conto economico a qualsiasi titolo (interessi passivi, accantonamenti per interessi di mora, sopravvenienze ecc.)		
Esercizio	da *factoring* regionale	diretti
2018		
2017		
2016		

22. Alla chiusura dell'esercizio è stato iscritto nello stato patrimoniale un fondo per interessi moratori e per oneri di ritardato pagamento di (euro):

consistenza iniziale	accantonamenti dell'esercizio	utilizzi	fondo al 31/12

sulla base dei seguenti criteri:

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della «KAIMIŠKAS JOVARŲ ALUS»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C n. 217 del 28 giugno 2019, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta della denominazione «KAIMIŠKAS JOVARŲ ALUS» presentata dalla Lituania, ai sensi dell'art. 49 del reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Birra», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

19A04788

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della «PAŠKI SIR»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C n. 225 del 5 luglio 2019, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta della denominazione «PAŠKI SIR» presentata dalla Croazia, ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

19A04789

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «GALL DEL PENEDÈS»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 217 del 28 giugno 2019, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «GALL DEL PENEDÈS» presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Carni (e frattaglie) fresche», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

19A04790

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto determina AAM/PPA n. 518/2019 del 24 giugno 2019, recante: «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano "Tirosintlet", con conseguente modifica stampati.», dell'Agenzia italiana del farmaco. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 166 del 17 luglio 2019).

Al termine dell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla pag. 74, seconda colonna, devono intendersi aggiunti i seguenti periodi:

«Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.».

19A04833

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-170) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.